

R.G. n. 1483-1/2024

Sentenza 77/2025

Repertorio 82/2025

Liquidazione 17/2025
Controllata

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV FALLIMENTARE

così composto:

dott. Giorgio Jachia	Presidente
dott. Angela Coluccio	giudice
dott. Francesca Vitale	giudice rel./est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato **POSATI MAURIZIO** nato ad Aarau (Svizzera) il 12/12/1973, residente in Roma, via Sernesi n. 8, C.F. PSTMRZ73T12Z133Z, assistito ai sensi dell'art. 269 1° comma CCI dall'Avv.to Daniele Restori che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti e presso il cui studio in Parma, viale Fratti n. 7, ha eletto domicilio;

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza in Roma;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo

della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

L'istante afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento in ragione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte, rappresentando in particolare che:

- la causa dell'indebitamento è stata determinata dalla pessima gestione operata dalla ex compagna delle attività di cui egli era il titolare;
- di aver svolto per anni prestazione di lavoro subordinato in qualità di operaio nel settore edile, e, di aver avviato nel settembre dell'anno 2004 un'attività in proprio nel settore edile denominata M.P. Restauri di Posati Maurizio, presso cui lavorava unitamente alla ex compagna, la quale si occupava delle mansioni amministrative e contabili;
- la sospensione dell'attività e conseguente cancellazione della ditta individuale nel maggio 2014 quale conseguenza della cattiva gestione contabile dell'attività da parte della ex compagna, in ragione della mancata corresponsione di parte dei tributi e di restituzione dei finanziamenti percepiti;
- il tentativo da parte del ricorrente di far fronte alla debitoria mediante finanziamenti senza tuttavia riuscirvi;
- l'impossibilità per il ricorrente di adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti dell'Erario mediante ricorso alla c.d. rottamazione per l'insostenibilità dei pagamenti rateali previsti nel piano;



In ordine alla situazione patrimoniale il ricorrente riferiva quanto segue:

- che attualmente il patrimonio di cui dispone è composto unicamente dal reddito da lavoro dipendente percepito per complessivi € 1.600,00 mensili che tuttavia non consente il soddisfo del complessivo ammontare dei debiti contratti;
- il versamento, all'apertura della procedura della somma di € 5.598,30 corrispondente alla liquidità presente su libretto postale allo stesso intestato;
- di essere titolare del diritto di proprietà sull'autovettura Renault Clio, targata EY505TH e immatricolata nel 2009, la cui eventuale vendita, secondo le valutazioni del Gestore, non risulta economicamente conveniente considerato che l'ammontare degli oneri relativi ai necessari adempimenti supererebbe l'attivo realizzato, stante l'esiguo valore del mezzo di cui il ricorrente chiede di poter continuare a usufruire per le esigenze personali e lavorative;
- di non avere titolarità di alcun altro bene oltre a quelli sopra indicati, vivendo nell'immobile di proprietà dei genitori e potendo dunque fare affidamento sui soli proventi che derivano dall'attività lavorativa svolta (cfr. Relazione Gestore).

Con riferimento alla massa debitoria, a carico del ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

1. € 1.684,00 inclusi oneri di legge- costi O.C.C. (Gestore Dott. Lanfranconi)
2. € 1.165,00 inclusi oneri di legge- spese legali, Avv. Daniele Restori
3. € 154.544,21 - AdER

per una complessiva situazione debitoria pari a € 157.393,21



-considerato che, l'istante dispone di entrate mensili solo lievemente superiori alla quota di spese mensili necessarie al suo

mantenimento che ha indicato nel complessivo ammontare di € 1.225,00 mensili (cfr. Relazione Gestore);

-rilevato che, il ricorrente ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio, fatta eccezione dell'ammontare che sarà ritenuto necessario su statuizione del Tribunale per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII, atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio;

-che, dunque, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dal ricorrente da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento dell'istante;

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso nel caso concreto non possa essere individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore in ragione della sussistenza di assorbenti motivi organizzativi - il nominato OCC avendo il proprio domicilio in distretto di Corte d'Appello diverso da quello di appartenenza



del Tribunale adito competente per la procedura - nonché in ragione del disposto di cui al vigente art. 270 co. 2 lett. b) del CCII;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di **POSATI MAURIZIO** nato ad Aarau (Svizzera) il 12/12/1973, residente in Roma, via Sernesi n. 8, C.F. PSTMRZ73T12Z133Z,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

NOMINA

Liquidatore il dott. Salvatore Vittozzi (CF VTTSVT54703A512R) con studio in Roma, via degli Scipioni 268A,

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.


ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE



al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;


che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura



o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;



- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al



giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 29.01.2025

Il Giudice estensore

dott. Francesca Vitale



Il Presidente

dott. Giorgio Jachia



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li 31.1.2025...

FUNZ. GRAD. P.C. LES
